

**Processo civile** – Benefici in favore degli invalidi civili, già sospesi dal Ministero dell'Interno – Giudizi introdotti dopo il 1° aprile 2007 – Legittimazione passiva dell'INPS - Sussiste – Legittimazione passiva del Ministero dell'Economia – Non sussiste.

**Pensioni** – Beneficio pensionistico cat. ciechi civili assoluti – Natura assistenziale della prestazione - Sospensione del trattamento per superamento del requisito reddituale – È legittima – Applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 68 della Legge n. 153 del 30 aprile 1969 – Non sussiste.

**Corte di Appello di Potenza – 17.11.2010 n. 603 – Pres. Ferrone – Rel. Marotta - G.G. (Avv. Paolozzi) – INPS (Avv. Di Ciommo)**

*Nei giudizi introdotti dopo il termine fissato con D.P.C.M. 30/3/2007 (1° aprile 2007) – pur se diretti avverso provvedimenti sfavorevoli già adottati dal Ministero dell'Interno o dalle Regioni- sussiste esclusivamente la legittimazione passiva dell'INPS, risultando a quest'ultimo attribuita, da quella data, ogni competenza in materia di assistenza pubblica.*

*Non ha fondamento la pretesa applicazione, alle prestazioni pensionistiche di natura assistenziale, della disposizione di cui all'art. 68 della Legge n. 153/1969: a norma di questa, la soppressione della pensione di invalidità, per superamento del requisito reddituale, non si opera nei confronti dei ciechi che esercitano una attività lavorativa. Detta disciplina, infatti, si riferisce alla pensione di invalidità erogata ai ciechi dall'INPS -a carico dell'A.G.O. e presupponente un rapporto contributivo- e persegue la finalità di non contrastare il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro. Tale orientamento, confermato in successivi provvedimenti di legge, intanto non va inteso come espressione di un generale principio di assoluta irrilevanza del requisito reddituale –come la S.C. ha avuto modo di precisare in una pronuncia emanata in materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista- ma inoltre, essendo stato consacrato in un compendio di norme qualificate dalla S.C. come “specialissime e di stretta interpretazione”, certamente non può essere esteso analogicamente al trattamento assistenziale in godimento ai ciechi civili, di cui alla legge n. 66 del 1962.*

FATTO - Il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, con sentenza n. 1577/09 resa tra le parti in data 27/10/2009 rigettava il ricorso presentato in data 30/4/2008 da G. G. nei confronti dell'INPS, volto ad ottenere il ripristino del beneficio pensionistico (cat. ciechi civili assoluti) che gli era stato sospeso per superamento dei limiti di reddito; le spese restavano compensate tra le parti.

Riteneva il primo giudice, che con riferimento alla prestazione in questione, che aveva natura assistenziale, non era invocabile l'art. 68 della legge n. 153/1999, norma dettata per la pensione di invalidità, presupponente l'esistenza di un rapporto contributivo con la conseguenza che restava rilevante il requisito reddituale.

Per la riforma di questa sentenza proponeva rituale appello il G., con ricorso depositato in data 14/4/2010, e deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto da primo giudice, la *ratio* del quadro normativo costituito dall'art. 68 della L. 153 del 1969, dall'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939, dalla L. n. 463 del 1983 era da rinvenirsi nell'intento di favorire l'inserimento o il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di un'attività lavorativa - e di un connesso reddito - seguisse la mancata percezione della pensione ovvero la perdita della stessa. Censurava la ritenuta applicazione della normativa suddetta ai soli trattamenti pensionistici obbligatori (con esclusione, dunque, di quelli assistenziali) e richiamava, sul punto, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a S.U. n. 3814/2005 (1) i cui principi erano tali da fugare ogni dubbio sull'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 68 della legge n. 153/69 e dell'art. 8, co. 1-*bis*, della L. n. 463/83.

Fissata dal Presidente, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., l'udienza collegiale di discussione con decreto del 20/4/2010, si costituiva nel giudizio di gravame l'INPS con memoria difensiva depositata in data 7/10/2010 (per l'udienza del 14/10/2010), concludendo come in epigrafe. All'odierna udienza, all'esito della discussione da parte dei procuratori presenti, la Corte adita si pronunciava come da dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura.

DIRITTO - L'appello proposto da G. G. deve essere rigettato.

Rileva, innanzi tutto, la Corte che la costituzione nel giudizio di appello da parte dell'INPS consente di superare ogni questione relativa all'eventuale vizio di notifica del ricorso impugnatorio.

Rileva, sempre in via preliminare, che sussiste la legittimazione passiva dell'INPS.

A norma dell'art. 10, comma 1, del d.l. 30/9/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248, invero, l'INPS è subentrato nell'esercizio delle funzioni

residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il successivo comma 2 ha affidato a provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire la data di effettivo esercizio delle funzioni così trasferite nonché di individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie da stabilire. Il comma 4 del medesimo art. 10 ha conservato in vigore l'art. 42, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, convertito dalla legge 24/11/2003, n. 326 - che appunto stabiliva la legittimazione del Ministero dell'economia e delle finanze e lo qualificava come litisconsorte necessario - soltanto fino al momento di effettivo trasferimento delle funzioni all'INPS.

Con D.P.C.M. 30/3/2007, in G.U. 26/5/2007, n. 121, è stata fissata al 1° aprile 2007 la detta data di trasferimento delle funzioni sicché da tale data è abrogato il citato art. 42, comma 1 del d.l. n. 269/03.

Pertanto, nei giudizi introdotti dopo il 1° aprile 2007, come il presente, il Ministero dell'economia non è legittimato a partecipare, ogni competenza residua dello stesso in materia di assistenza pubblica spettando all'INPS.

Quanto al merito, l'appello non è fondato.

La questione sottoposta all'esame della Corte è se un non vedente possa continuare a beneficiare della prestazione pensionistica, anche se il suo reddito superi il tetto stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

La pensione (non reversibile) per i ciechi assoluti è stata istituita dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili". L'art. 7 di tale legge così prevede: *"Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o in servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non reversibile qualora versi in stato di bisogno"*. Il successivo art. 8 aggiunge: *"Tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, hanno diritto alla corresponsione della pensione a decorrere dal compimento del 18° anno di età"*. La misura della prestazione è stata modificata dall'art. 1 della legge 27/5/1970, n. 382. Essa è, dunque, concessa ai maggiorenni ciechi assoluti che si trovino in stato di bisogno economico. Tale stato di bisogno è stato inizialmente indicato con riferimento alla non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi (art. 5, L. n. 382/70) e, dopo l'abrogazione di tale tipo di imposta, identificato nel possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF di un ammontare inferiore ad un certo limite (v. art. 6, d.l. n. 30 del 1974, conv. in l. n. 114/74 e art. 14-septies, d.l. n. 663 del

1979, conv. in l. 29/2/1980, n. 33) - cfr. Cass. 5/8/2000, n. 10335; Id. 21/6/1991, n. 6982; Id., 12/4/1990, n. 3110; Id. 22/11/2001, n. 14811). Il limite di reddito da tenere in considerazione è, dunque, il medesimo stabilito per la pensione di inabilità di cui all'art. 12, L. n. 118/71, essendo unica la disciplina contenuta nel citato art. 14-*septies*, del d.l. n. 663/79.

Nello specifico, all'appellante era stata riconosciuta la suindicata prestazione con decorrenza dall'1/1/78. La stessa, quindi, era stata sospesa a far data dall'1/1/78 per superamento dei limiti reddituali. Il G., pertanto, era rimasto titolare, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'INPS, di pensione INPDAP e di indennità di accompagnamento per ciechi civili (beneficio, quest'ultimo, istituito dalla legge n. 406/68, ed assolutamente indipendente dallo stato di bisogno dell'avente diritto, visto che l'unico suo presupposto è la condizione di cecità assoluta, senza che sussista alcuna incompatibilità neppure con lo svolgimento di un'attività lavorativa).

La prestazione di cui il G. chiede il ripristino ha natura di prestazione assistenziale di invalidità civile, sicuramente integrativa del presunto mancato guadagno derivante dalla condizione di minorità dovuta alla patologia.

Secondo l'assunto dell'appellante la disposizione di cui al citato art. 8 della Legge n. 66/62 sarebbe stata superata dalla previsione di cui all'art. 68 della Legge n. 153 del 30 aprile 1969 che stabilisce che *“le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (il quale, a sua volta, stabilisce che la pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore a determinati limiti) non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa. Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

La disposizione di cui all'art. 68 della Legge n. 153 del 30 aprile 1969 (come, del resto, quella di cui all'art. 10, co. 2, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, è dettata per la pensione di invalidità erogata dall'INPS ed a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, presupponente un rapporto contributivo (in particolare l'art. 9 del R.D.L. n. 636/1939 fa riferimento alla pensione riconosciuta all'invalido a qualsiasi età quando siano maturati determinati requisiti contributivi).

La questione è se tali disposizioni, non espressamente dettate per le prestazioni assistenziali di invalidità civile, possano essere applicate anche a queste ultime costituendo un principio generale di irrilevanza dei redditi per i ciechi che beneficiano di pensioni o non si pongano piuttosto come norme eccezionali.

Sostiene il G. che tale applicabilità troverebbe fondamento nella sentenza n. 3814/2005

che il Supremo Collegio di Legittimità ha emanato a Sezioni Unite.

In realtà all'art. 68 della legge n. 153 del 1969 ha fatto seguito l'art. 8 co. 1-*bis* del D.L. 12/9/83 n. 463, conv. in L. n. 638 del 12/11/83, secondo il quale "*Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato*". Tale norma, dunque, stabilisce che il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro da parte del cieco non comporta la perdita della pensione.

Secondo una prima interpretazione, fatta propria da Cass. n. 1999/8310, Cass. n. 2001/3359, Cass. n. 2002/10609, la norma avrebbe sancito un principio generale di irrilevanza del reddito del beneficiario anche ai fini del riconoscimento dei trattamenti di assistenza in favore dei ciechi.

Altro orientamento, cui questa Corte ritiene di aderire, - Cass. n. 1988/5252, Cass. n. 1998/3027, Cass. SS.UU. n. 3814/2005, Cass. n. 7308 del 26/03/2009 - sostiene, invece, la finalità limitata dell'art. 68, inteso solamente a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro evitando che al reperimento di una attività lavorativa e di un connesso reddito consegua la perdita della pensione.

Secondo l'assunto attoreo, invece, proprio la pronuncia delle SS.UU. della Cassazione indurrebbe a considerare applicabile anche alle pensioni di cui all'art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 il principio della irrilevanza del reddito.

Invero, gli stessi Giudici di legittimità hanno precisato: "*la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione*"- cfr. in particolare, Cass. SS.UU. n. 3814/2005, Cass. n. 7308 del 26/03/2009.

Va, peraltro, considerato che le pronunce della Suprema Corte ed in particolare quella a SS.UU. invocata dall'appellante, come correttamente rilevato dal primo giudice, sono state emanate in una materia diversa da quella per cui è causa e cioè nella materia di integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici riservati ai minorati della vista. La Cassazione ha in tale sede ritenuto che sia possibile la conservazione della pensione da parte

di un soggetto cieco anche dopo l'inizio di una attività lavorativa, con connessa acquisizione di un reddito anche elevato, poiché tale trattamento economico risponde alla specifica finalità di inserire i soggetti non vedenti nelle attività produttive.

La stessa Corte, ha anche sottolineato che tale principio si basa sul disposto di due norme definite “*specialissime e di stretta interpretazione*”: l'art. 8, co. 1-*bis*, del decreto legge 12/9/1983, n. 4631 (convertito in legge 12/11/1983, n. 638) e l'art. 68 della legge 30/4/1996, n. 1532. Per effetto del combinato disposto delle norme suddette, l'acquisizione da parte del cieco di una capacità lavorativa e del reddito da essa derivante non comporta la perdita della pensione, che, se revocata per questo solo motivo, deve essere ripristinata interamente. E questo perché la finalità specifica della provvidenza economica è intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro, evitando che al reperimento di una attività lavorativa (e del reddito connesso) consegua la perdita della pensione. Tale deroga in favore dei ciechi al generale divieto di cumulare la pensione di invalidità con reddito da lavoro si spiega, secondo la Cassazione, anche con la necessità di tutelare “*l'affidamento riposto dal cittadino cieco nell'ammontare del beneficio previdenziale su cui egli ha costruito il proprio tenore di vita e coltiva i propri progetti*”.

Tale indirizzo, dunque, espresso con riferimento ad una prestazione pensionistica conseguita nel regime dell'assicurazione obbligatoria INPS, non è automaticamente estensibile, proprio in ragione della affermata specialità degli artt. 8, co. 1-*bis*, del decreto legge 12/9/1983, n. 4631 (convertito in legge 12/11/1983, n. 638) e dell'art. 68 della legge 30/4/1996, norme ritenute di “*stretta interpretazione*” e non è, perciò, invocabile con riguardo alle pensioni per cecità civile di cui alla ridetta legge 10 febbraio 1962, n. 66.

È pur vero che nella citata sentenza viene fatto riferimento alla pensione di invalidità civile (laddove, come detto, la fattispecie esaminata concerneva una pensione di invalidità erogata dall'INPS prima dell'attribuzione allo stesso delle competenze in materia di benefici assistenziali e quindi una pensione certamente disciplinata dagli artt. 68, l. n. 153/69 e 8, d.l. n. 463/83) tuttavia tale riferimento deve ritenersi frutto di una improprietà terminologica stante il contestuale affermato carattere eccezionale delle disposizioni di cui agli artt. 68, l. n. 153/69 e 8, d.l. n. 463/83.

Di conseguenza, non è possibile estendere analogicamente al trattamento assistenziale di cui alla legge n. 66 del 1962 il beneficio riconosciuto a favore di chi gode di trattamento previdenziale, considerato, peraltro, che la pensione ai ciechi civili è dovuta, a differenza di quella di invalidità civile *ex lege* n. 118/71 e di quella di invalidità *ex lege* n. 222/84, indipendentemente dalla incidenza dello stato di minorazione sulla capacità di lavoro,

spettando anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile (v. Cass. 26/5/1999, n. 5138).

Da tanto consegue che per la prestazione oggetto di causa il requisito reddituale resta rilevante.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello proposto da G. G. deve essere integralmente rigettato.

Da ultimo si osserva che in modo del tutto inammissibile, in sede di comparsa di costituzione tardivamente depositata, l'INPS ha chiesto la modifica della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese processuali.

L'obiettiva controvertibilità e difficoltà delle questioni trattate costituisce giusto motivo per una integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2005, p. 66

(2) Idem, 1990, p. 1043